

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

T.A.R. LAZIO, ROMA, R.G. n. 11627/13;

2. Nome dei ricorrenti: Katia Nastasi, Rocca Mariarosaria, Pintaudi Teresa, Errigo Demetrio, Impalà Giulia, Catanoso Maria Concetta, Cassadonte Mariangela, Benvenuti Eugenio, Iannello Antonio Maria, Citarrella Maria Clara, Pellegrino Nicola, Fusco Ludovica, Iacobucci Nicola

2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata: MIUR, CINECA, Università degli Studi di Messina, Università degli Studi De L'Aquila, Seconda Università di Napoli, Università degli Studi La Sapienza di Roma, Università degli Studi G D'Annunzio di Chieti e Pescara, Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, Università degli Studi di Palermo

3. Estremi dei provvedimenti impugnati:

a) graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2013/2014 pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it, nella quale i ricorrenti risultano collocati oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessi al corso e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non considerano l'iscrizione dei ricorrenti;

a1) D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto;

a2) nota M.I.U.R. 10 settembre 2013, prot. n. 18516 con la quale si è ordinato agli Atenei di elaborare le graduatorie senza tenere conto del c.d. "bonus maturità";

a3) provvedimenti non conosciuti con i quali l'Ateneo ha recepito tale nota ministeriale;

a4) provvedimenti non conosciuti con i quali è stato adottato il provvedimento di rettifica dell'art. 20 del D.L. n. 104/13 in G.U. 16 settembre 2013;

a5) ove a seguito dell'esito degli scorrimenti parte ricorrente ne abbia interesse, del bando di ammissione al predetto concorso, nella parte in cui, richiamandosi al D.M. 12 giugno 2013, n. 449 parimenti impugnato in parte qua, sancisce che, *"in caso di parità di voti, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica"*

(...), In caso di ulteriore parità, prevale la votazione dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore";

a6) ove a seguito dell'esito degli scorrimenti (e/o della modifica legislativa al D.L. n. 104/13) parte ricorrente ne abbia interesse, dei bandi stessi e del D.M. 12 giugno 2013, n. 449 anche per la parte in cui non prevede che, in caso di titoli o esperienze di studio successive ed ulteriori rispetto al diploma di istruzione secondaria superiore, si tenga conto degli stessi ai fini della determinazione del punteggio;

b1) verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula, in particolare nella parte in cui viene dato atto che i commissari hanno ordinato che la prova venisse svolta con la carta d'identità dei partecipanti esposta sul banco;

b2) documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta impresso il codice segreto alfanumerico sotto il codice a barre tanto nella scheda anagrafica, quanto nel questionario personalizzato delle domande e nella scheda risposte nonostante le diverse raccomandazioni dell'Alto Commissario anticorruzione del 2007, del Consiglio di Stato (da ultimo Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233) e dei T.A.R. (da ultimo T.A.R. Molise, 4 giugno 2013, n. 396) nonché della nota M.L.U.R. 13 agosto 2013, prot. n. 17757 nella parte in cui ordina agli Atenei di far sì che *"il Responsabile d'aula invita i candidati a compilare prioritariamente la scheda anagrafica, a sottoscriverla e disporla accanto al documento di identità per verificare che non siano avvenuti scambi di plichi tra i candidati"*;

c1) prova di ammissione predisposta dalla Commissione all'uopo deputata dal Ministero e, in particolare, dei quesiti meglio specificati in atti e nelle perizie sempre in atti, solo nella parte in cui pregiudicano la collocazione di parte ricorrente e, in particolare dei quesiti (n. 1, 3, 8, 11, 16, 23, 26, 30, 34, 36, 43, 45, 49, 50, 51);

c2) verbali della predetta Commissione, nonché degli atti, ancorché non conosciuti, con i quali la Commissione stessa ha individuato i sessanta quesiti, resi noti per la prima volta ai candidati in data 9 settembre 2013;

c3) provvedimento non conosciuto con il quale si è attribuita una doppia risposta esatta alla domanda n. 45 ministeriale;

d1) D.M. 23 luglio 2013 n. 652 rubricato “*definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2013-2014*”, con il quale è stato fissato, per lo stesso anno accademico, il numero dei posti disponibili a livello nazionale, ripartendolo fra le Università nella parte in cui limitano l’istruttoria e la capienza dei posti della resistente anche non ammettendo in sovrannumero parte ricorrente;

d2) medesimo D.M. nella parte in cui **limita il numero degli iscrivibili al primo anno a livello nazionale a soli 10.157 anziché a 11.923** come richiesto dal Ministero della Salute con le tabelle predisposte in data 24 aprile 2013 o nei dati superiori delle associazioni di categoria ancora non noti sebbene richiesti e nella parte in cui non tiene in nessuna considerazione i rilievi di cui alla segnalazione AGCM 21 aprile 2009 e del **Consiglio di Stato (da ultimo Sez. VI, 3 settembre 2013, n. 4396) circa il fabbisogno comunitario di riferimento;**

d3) nota 24 aprile 2013 del Ministero della Salute sulla rilevazione del fabbisogno e della tabella allegata nella parte in cui non ampliano ulteriormente i posti disponibili, nonché del Resoconto lavori Gruppo tecnico, delle determinazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in sede di accordo Stato Regioni, dell’invito della Conferenza dei Presidi della Facoltà di Medicina e di tutte le determinazioni sull’istruttoria richieste e ancora non prodotte e di tutti gli atti richiesti ma non conosciuti, e anche nella parte in cui limitano l’incremento ai posti ivi indicati;

d4) verbali del tavolo tecnico dell’8 aprile 2013, con il quale, è stata accolta la proposta del M.I.U.R. di non concedere successivi ampliamenti del contingente rispetto a quanto già deliberato;

d5) D.M. 23 luglio 2013 n. 652 nella parte in cui, nonostante venga confessato che “*il fabbisogno professionale di cui al predetto Accordo, risulta superiore all’offerta formativa deliberata dagli*

Atenei” si omette di invitare gli Atenei a rivedere la propria offerta formativa in conformità alle indicazioni della **Corte di Giustizia Europea (C.G.E., Sez. Grande, 13 aprile 2010, C. 330/8, Nicolas Bressol e altri contro Gouvernement de la Communauté française**, punti 08-11)

d6) deliberazioni del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia degli Atenei resistenti e dei successivi provvedimenti degli organi accademici di governo di stima del contingente, con la quale veniva indicato un numero di posti inferiori rispetto alle effettive potenzialità anche nella parte in cui non tengono in considerazione il numero dei posti resi comunque liberi e, difatti, resi disponibili a mezzo trasferimenti;

e1) D.M. 9 luglio 2013, n. 602 (“*definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni di corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’a.a. 2013-2014*”) e dei bandi stessi, anche ove interpretati nel senso di non consentire la ridistribuzione ai cittadini comunitari dei posti (asseritamente) riservati ai cittadini extracomunitari non residenti in Italia, nell’ipotesi in cui tali posti non siano stati assegnati, in tutto o in parte, ai soggetti interessati;

e2) provvedimento con il quale, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 394/99 (“*gli Atenei, sulla base di criteri predeterminati e in applicazione della regolamentazione sugli accessi all’istruzione universitaria*”) è stato deciso quanti posti riservare al contingente degli studenti extracomunitari;

f) tutti gli atti pregressi e successivi anche non conosciuti e in ogni caso del diniego tacito all’ammissione;

3.1. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 449 DEL 12 GIUGNO 2013. VIOLAZIONE DEGLI ART. 3 E 97 COST. NONCHÉ DEL PRINCIPIO DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

L’abrogazione ex lege dell’art. 4 del decreto legislativo 21/2008, non può incidere in maniera postuma sulla decisione del M.I.U.R. che era stata fondata su una previsione legislativa vigente al momento della pubblicazione del D.M. n. 449/13 e del bando di ammissione dell’Ateneo, pena la violazione dei principi di trasparenza e *par condicio* della procedura concorsuale.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 12 GIUGNO 2013 N. 449. ILLEGITTIMA ABROGAZIONE DEL BONUS MATURITÀ A MEZZO INTERVENTO NORMATIVO.

Neanche a mezzo dell'intervento normativo era possibile modificare le regole di concorso senza ribandirlo.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20 D.L. 9 SETTEMBRE 2013, N. 104. VIOLAZIONE DELLE NORME COSTITUZIONALI SULLA COMPETENZA E SULLE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DELLE PREROGATIVE DEL CAPO DELLO STATO EX ARTT. 92 E 87 COST.

La decisione del M.I.U.R. di pubblicare le graduatorie espungendo il bonus viola il disposto del testo pubblicato in G.U. il 12 settembre 2013, non potendo attribuirsi alcuna valenza al successivo avviso di rettifica del 16 settembre 2013 che è di paternità sconosciuta ed essendo quindi illegittimo che l'Amministrazione si sia determinata per l'applicazione del testo "rettificato" in G.U. il 16 settembre 2013 anziché per quello "ufficiale" del 12 settembre.

IV. INCOMPETENZA, VIOLAZIONE DELLA GERARCHIA DELLE FONTI, ESORBITANZA NORMATIVA E ANCORA SULLA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA MINISTERIALE.

La decisione del M.I.U.R. di pubblicare le graduatorie espungendo il bonus e dell'Ateneo (priva di alcun provvedimento), è illegittima per incompetenza. Il M.I.U.R. avrebbe dovuto emettere un nuovo D.M. con il quale chiariva le ragioni del mutamento delle regole di concorso. L'Ateneo, preso atto della presenza di tale decreto, avrebbe dovuto rideterminarsi sulla sua scelta precedentemente cristallizzata nel bando di concorso.

V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. N. 449/13, DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E DEGLI ART. 3 E 97 COST.

In via meramente subordinata rispetto alle superiori censure e nella non temuta ipotesi in cui si ritenessero non meritevoli di accoglimento (oltre che manifestamente infondate le questioni di costituzionalità) le censure sollevate sull'applicazione al concorso che ci occupa dell'art. 20, comma 1, del D.L. n. 104/13, l'esclusione dei ricorrenti è illegittima perché la previsione di sanatoria di cui alla

Legge n. 128/13 dell'8 novembre 2013, in G.U. n. 264 dell'11 novembre 2013 con la quale, al primo articolo 20, sono stati aggiunti i commi da *bis* a *quinques*, non comprende le rinunce e gli scorrimenti.

La teoria disegnata con i primi motivi di ricorso, infatti, risulta perfettamente congruente e sostanzialmente accolta in autotutela con provvedimento legislativo, con i nuovi commi da *bis* a *quinques* dell'art. 20 citato. L'unico elemento che permane pregiudizievole per parte ricorrente è rappresentato dall'illogica previsione secondo cui la nuova graduatoria che dovrà essere stilata in ragione del disposto normativo, non terrà conto delle rinunce e degli scorrimenti che, invece, *ex lex specialis*, si applicano a quella impugnata e tuttora in fase di scorrimento.

Seguono questioni di costituzionalità.

VI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 L. 7 AGOSTO 1990 N. 241, DELL'ART. 3, 2° C., D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487 E DEGLI ARTT. 3 E 4 L. 2 AGOSTO 1999 N. 264, ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA E DI CONGRUA MOTIVAZIONE E PER ILLOGICITÀ MANIFESTA.

La valutazione dell'offerta potenziale effettuata dalle Università resistenti è frutto di un'istruttoria del tutto approssimativa e conduce a conclusioni assolutamente illogiche, giacché viene dimostrato come le dotazioni delle Amministrazioni potrebbero consentire un numero molto maggiore di matricole.

VII. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 L. 7 AGOSTO 1990 N. 241, DELL'ART. 3, 2° C., D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487, DEGLI ARTT. 3 E 4 L. 2 AGOSTO 1999 N. 264, DELL'ART. 2 DDT/ PROTOCOLLO N. 1 DELLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI E DEI PRINCIPI DI LIBERA CONCORRENZA E LIBERO MERCATO, ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA ED ILLOGICITÀ MANIFESTA.

Anche la stima ministeriale delle immatricolazioni è illegittima perché in contrasto con le indicazioni dell'AGCM (segnalazione 21 aprile 2009).

Il numero degli ammessi non può mai essere inferiore al fabbisogno indicato dal Ministero della Salute e dovrebbe colmare anche il deficit degli ultimi 5 anni.

Il fabbisogno di professionalità, inoltre, va riferito al dato comunitario e non a solo quello nazionale.

VIII. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 TER DEL D.LGS. 502/92 E DELL'ART. 4 E 35 COST. ANCORA SUL DIFETTO DI ISTRUTTORIA E SULL'INCOMPETENZA. CONTRADDITTORIETÀ CON PRECEDENTI PROVVEDIMENTI DELLA STESSA AMMINISTRAZIONE.

È illegittimo disporre *“di non procedere per l'anno accademico 2013-14 ad alcun successivo ampliamento dei posti attribuiti con il presente decreto”* giacchè non v'è alcuna giustificazione a tale mancata proposta di ampliamento.

IX. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEL D.M. 25 MAGGIO 2012 E DEI PRINCIPI CHE DEVONO SOPRASSEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI TEST A RISPOSTA MULTIPLA CON CODICI ETICI E LINEE GUIDA SUI PROTOCOLLI DI ADOZIONE.

Il test somministrato è inidoneo per essere un valido mezzo di selezione. Non risulta, infatti, che il test sia mai stato sottoposto a quelle procedure di analisi e validazione che è necessario espletare tutte le volte che si produce e si utilizza un test in base ai cui risultati si decide il futuro di centinaia di migliaia di giovani e delle loro famiglie. In pratica non è mai stato dimostrato se e che cosa quel test mira a valutare.

X. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO.

Le domande censurate in perizia (1, 3, 8, 11, 16, 23, 26, 30, 34, 43, 45, 49, 50, 51) sono errate, imperfette o fuori programma ed illegittimamente hanno rappresentato strumenti volti alla verifica dei vincitori. Ove tali quesiti fossero espunti l'intera prova, i ricorrenti sarebbero stati ammessi come dimostrato da specifiche prove di resistenza.

XI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DEL D.M. 449/13, NELLA PARTE IN CUI PREVEDE CHE LA PROVA VERTE SU OTTANTA (60) QUESITI SU ARGOMENTI DI CULTURA GENERALE E RAGIONAMENTO LOGICO, BIOLOGIA, CHIMICA, FISICA E MATEMATICA, DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487 E DELL'ART. 4 LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER OMESSA PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA.

Alcune domande contestate sono fuori dal programma indicato nel D.M. n. 449 e non potevano pertanto essere somministrate.

XII. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. E DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' CON PRECEDENTE PROVVEDIMENTO.

È illegittima la determinazione assunta dal Ministero sulla domanda n. 45 giacché il quesito doveva essere annullato o abbonato a tutti i concorrenti con delle ulteriori compensazioni.

XIII. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DEL D.P.R. 3 MAGGIO 1957 NUMERO 686 E DELL'ARTICOLO 14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 NUMERO 487 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DEL 12 GIUGNO 2013 E DELL'ALLEGATO I AL DECRETO. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETA', IRRAZIONALITA', TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

L'esclusione dei ricorrenti è illegittima perché la prova è stata gestita in spregio alle garanzie di anonimato che animano tutte le prove pubbliche di selezione e, in particolare, quella che vi occupa (Ad. Plen. 20 novembre 2013, nn. 26, 27 e 28; T.A.R. Catania Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528; T.A.R. Palermo, Sez. I, 28 febbraio 2012, n. 457; Consiglio di Stato, Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672).

XIV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L.N. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI IMPARZIALITA'. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DELL'ALLEGATO A DEL D.M. 12 GIUGNO 2013.

Il CINECA, che aveva il compito di correggere i compiti per tutti gli Atenei d'Italia, non ha redatto alcun verbale di tale operazione e ciò in maniera illegittima (T.A.R. Molise, 4 giugno 2013, n. 396).

XV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L.N. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 15 DELL'ALLEGATO 1 DEL DECRETO 12 GIUGNO 2013.

Gli atti di concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto il concorso e la graduatoria pubblicata sul sito del CINECA non sono mai stati approvati dal Rettore né, in ipotesi si ritenesse che serva un'approvazione unica nazionale, dal Ministero.

XVI. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI PROVENIENTI DALLO STESSO ATENEO.

Nonostante vi siano molti posti riservati agli extracomunitari per il corso di laurea in Odontoiatria, l'Ateneo e il M.I.U.R. non li hanno messi a scorrimento.

Trattasi di scelta palesemente illegittima giacchè, come statuito unanimemente dalla giurisprudenza amministrativa (**Cons. Stato**, Sez. VI, ordd. 14 febbraio 2012, n. 647, 14 marzo 2012, nn. 1074 e 1034 e, da ultimo, anche 9 maggio 2012, n. 1791; C.G.A., 10 maggio 2013, n. 464, 21 luglio 2008, n. 635), in relazione ai corsi a numero chiuso programmati a livello nazionale è obbligo dell'Ateneo *"di assegnare i posti residui disponibili per l'immatricolazione oggetto di causa"* (cfr. sentenza n. 2164/2009).

Seguono questioni di costituzionalità.

4. Indicazione dei controinteressati: (alla data del 17/01/2014) Tutti i soggetti ricoprenti la posizione da n. 1 a n. 13101 della graduatoria impugnata;

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 11627/13) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.",

6. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III bis del T.A.R. Lazio con ordinanza n. 265/14 (SCARICA);

7. Testo integrale del ricorso (SCARICA);

7.1. Elenco nominativo dei controinteressati (SCARICA).